



Regione Lombardia

DECRETO N. 17691

Del 10/11/2023

Identificativo Atto n. 6425

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

GECA 15/2021 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI PRODUZIONE FAUNA ITTICA IN PIÙ LOTTI: LOTTO 2 PRESSO L'INCUBATOIO DI FIUMELATTE - APPROVAZIONE MODIFICA CONTRATTUALE PER SOPRAGGIUNTE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EX ART. 106 D.LGS N. 50/2016 -CODICE CIG LOTTO 2 9022473C3F – IMPEGNO DI SPESA PLURIENNALE A FAVORE DI AQUATECH S.A.S. DI A. NEGRI E M. GALLANDRA CON SEDE IN LIERNA (LC). FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. POLITICHE ITTICHE, FAUNISTICO – VENATORIE, FORESTE E MONTAGNA

RICHIAMATO il decreto n. 17292 del 13.12.2021 con il quale è stata avviata la procedura GECA 15/2021 per l'affidamento del servizio di produzione di fauna ittica in più lotti: lotto 2 presso l'incubatoio di Fiumelatte;

RICHIAMATO il decreto n. 5691 del 29.04.2022, con il quale la procedura GECA 15/2021 relativa al "Servizio per l'acquisizione della Gestione dell'incubatoio ittico di Fiumelatte (LC) e attività connesse" è stata aggiudicata ad Aquatech s.a.s. di A. Negri e M. Gallandra, per un importo di euro 254.000,00 (IVA esclusa), per complessivi di euro 309.880,00;

DATO ATTO che il servizio di cui sopra, della durata di 24 mesi, ha avuto inizio con decorrenza dal 26.05.2022, come indicato nel foglio patti e condizioni sottoscritto digitalmente dal fornitore in medesima data agli atti della U.O.;

VISTO il DPR n. 357/97, art. 12, comma 4, così modificato dal DPR n. 102/2019, che vieta le immissioni in natura di specie non autoctone in assenza di autorizzazione in deroga, rilasciata dal MITE e subordinata alla valutazione di uno studio del rischio presentato dagli enti richiedenti;

VISTO il Decreto Direttoriale del MASE del 06.09.2023 "Immissione in natura della specie non autoctona Coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*), ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, art. 12, comma 4" - Regione Lombardia - che autorizza Regione Lombardia all'immissione in natura della specie alloctona *Coregonus lavaretus* per il triennio 2024 – 2026 all'interno dei laghi di Iseo e Como;

RILEVATO che con riferimento alla normativa sopra citata, in fase di attivazione della gara, Regione Lombardia non era stata ancora autorizzata alle immissioni di Coregone lavarello, specie ittica non autoctona già prodotta in passato presso l'incubatoio di Fiumelatte;

RILEVATO inoltre che l'autorizzazione ministeriale in questione è pervenuta il 06.09.2023, in tempo utile per avviare la produzione di Coregone lavarello nella stagione ittiogenica 2023/2024;

VISTO l'art. 106, comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 che prevede la possibilità di apportare modifiche contrattuali per sopraggiunte disposizioni regolamentari,



Regione Lombardia

che non alterano la natura generale del contratto;

CONSIDERATO che il capitolato di gara prevede di poter modificare le produzioni in caso di autorizzazione ministeriale all'immissione del Coregone lavarello;

RITENUTO pertanto necessario ricorrere ad una parziale modifica tecnica dei servizi oggetto del contratto, ai sensi dell'articolo sopra citato e per le motivazioni sopra descritte, che non altera la natura generale del contratto;

VISTE:

- la nota Protocollo M1.2023.0207543 del 26.10.2023 indirizzata alla Dirigente della Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti con la quale il Dirigente della U.O. Politiche Ittiche, Faunistico – Venatorie, Foreste e Montagna, della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, chiede di poter procedere ad una variazione contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, consistente nella possibilità di modifiche contrattuali per sopraggiunte disposizioni regolamentari;
- la nota Protocollo A1.2023.0503907 del 27.10.2023 con la quale la Dirigente della Struttura Programmazione Acquisti e Gestione Appalti autorizza a procedere alla modifica ai sensi dell'art. 106, comma lett. c) del D.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che i costi aggiuntivi per la produzione di novellame di Coregone lavarello (attività aggiuntiva) non sono equivalenti ai costi di produzione del pigo e del pesce persico (attività dismessa) e che sono così stimati:

- € 3.000,00 per acquisto materia prima per alimentazione e marcaggio coregoni;
- € 9.000,00 per costi di personale (due ittiologi responsabili);
- € 16.000,00 per costi di personale (collaboratori);

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.lgs. n. 50/2016, la modifica del contratto GECA 15/2021 per il "Servizio per l'acquisizione della Gestione dell'incubatoio ittico di Fiumelatte (LC) e attività connesse", per un costo aggiuntivo di euro 28.000,00 (IVA esclusa), che rientra nei limiti del 50% dell'importo contrattuale iniziale, per la realizzazione delle seguenti attività aggiuntive, che includono la produzione di novellame di Coregone lavarello e che non sono comprese nelle previsioni contrattuali:

- produzione di Artemia salina;



Regione Lombardia

- pulizia giornaliera e disinfezione periodica delle vasche;
- somministrazione degli alimenti;
- monitoraggio dell'accrescimento degli avannotti;
- selezione periodica delle taglie per creare lotti ad accrescimento uniforme;

PRESO ATTO delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 126 del 10 agosto 2014, correttivo del decreto legislativo 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria che prescrive:

a) il criterio di registrazione delle operazioni di accertamento e di impegno con le quali vengono imputate agli esercizi finanziari le entrate e le spese derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate (attive e passive);

b) il criterio di registrazione degli incassi e dei pagamenti, che devono essere imputati agli esercizi in cui il tesoriere ha effettuato l'operazione.

RISCONTRATO che tali disposizioni si esauriscono nella definizione del principio della competenza finanziaria potenziato secondo il quale, le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento. Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito;

VISTO l'art. 36, comma 5 del D.lgs. n. 118/2011, così come integrato dal D.lgs. n. 126/2014, il quale stabilisce che "Le regioni adottano i principi contabili ed i principi contabili applicati di cui agli allegati n.1 e n. 4 al presente decreto";

RICHIAMATO il principio della contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del citato D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in cui si chiarisce che il "fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate ed imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese";

ATTESTATA, da parte del dirigente che sottoscrive il presente atto, la perfetta



Regione Lombardia

rispondenza alle indicazioni contenute nel richiamato principio della competenza finanziaria potenziato, delle obbligazioni giuridiche assunte con il presente atto, la cui esigibilità è accertata negli esercizi finanziari 2023 – 2024;

VISTA la Legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione” e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità;

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2022 n. 35 “Bilancio di previsione 2023-2025”;

VISTA la Legge Regionale 7 agosto 2023, n. 2 “Assestamento al bilancio 2023 - 2025 con modifiche di leggi regionali”;

VISTA la d.g.r. XII/842 dell'08.08.2023 “Integrazione al documento tecnico di accompagnamento al bilancio per il consolidamento dei conti di bilancio regionale e degli Enti dipendenti, dei programmi pluriennali e delle attività degli enti e delle Società in House, del piano di studi e ricerca, dell'elenco riportante gli appalti affidati ad Aria SpA e dei prospetti della programmazione gare per l'acquisizione di beni e servizi per l'anno 2023 in raccordo con le disponibilità di bilancio di cui la d.g.r. XII/248/2023, a seguito della L.C.R. n. 2 del 27/07/2023 “Assestamento al bilancio di previsione 2023 – 2025 con modifiche di leggi regionali”;

VISTO il decreto del Segretario generale n. 12120 del 09.08.2023 “Integrazione al bilancio finanziario gestionale 2023 – 2025 a seguito dell'approvazione della L.C.R. n. 2 de 7 luglio 2023 “Assestamento al bilancio 2023 – 2025 con modifiche di leggi regionali”;

VISTA la disponibilità finanziaria sul capitolo 16.02.103.15108 del bilancio di previsione 2023/2025;

RITENUTO, pertanto di impegnare l'importo di euro 34.160,00, di cui euro 28.000,00 quota imponibile ed euro 6.160,00 quota IVA, a favore di Aquatech s.a.s. di A. Negri e M. Gallandra, a valere sul capitolo 16.02.103.15108, ferma restando la sua successione re-imputazione sull'annualità 2024, mediante attivazione del FPV



Regione Lombardia

(Fondo Pluriennale Vincolato) come segue:

Anno 2023	Anno 2024
€ 12.785,00	€ 21.375,00

al fine di consentire, con successiva opportuna variazione di bilancio, l'istituzione nel bilancio 2023/2025 dei relativi fondi pluriennali vincolati per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi sopraindicati;

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della L. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari) e che sono stati assolti tutti gli obblighi previsti dalla presente disposizione.

DATO ATTO CHE il progetto di cui al presente atto non prevede il CUP;

VERIFICATO che è rispettato il termine di adozione del presente provvedimento previsto in 30 giorni dalla richiesta di autorizzazione alla modifica contrattuale;

VISTO l'art. 17 della l.r. 20 del 7 luglio 2008 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze del Dirigente della U.O. Politiche Ittiche, Faunistico – Venatorie, Foreste e Montagna attribuite con d.g.r. XII/628 del 13.07.2023;

DECRETA

1. di approvare ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) del D.lgs n. 50/2016, la modifica del contratto GECA 15/2021 per il "Servizio per l'acquisizione della Gestione dell'incubatoio ittico di Fiumelatte (LC) e attività connesse ", per un costo aggiuntivo di euro 28.000,00 (IVA esclusa), che rientra nei limiti del 50% dell'importo contrattuale iniziale, per la realizzazione delle seguenti attività aggiuntive, che includono la produzione di novellame di Coregone lavarello e che non sono comprese nelle previsioni contrattuali:
 - produzione di Artemia salina;
 - pulizia giornaliera e disinfezione periodica delle vasche;
 - somministrazione degli alimenti;



Regione Lombardia

- monitoraggio dell'accrescimento degli avannotti;
 - selezione periodica delle taglie per creare lotti ad accrescimento uniforme;
2. di assumere impegni a favore dei beneficiari indicati nella tabella seguente con imputazione ai capitoli e agli esercizi ivi indicati, attestando la relativa esigibilità della obbligazione nei relativi esercizi di imputazione:

Beneficiario/Ruolo	Codice	Capitolo	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025
AQUATECH SAS	958931	16.02.103.1510 8	12.785,00	0,00	0,00
AQUATECH SAS	958931	16.02.103.1510 8	21.375,00	0,00	0,00

3. di dare mandato alla U.O. Gestione finanziaria ad effettuare le opportune variazioni al bilancio all'istituzione del relativo fondo pluriennale vincolato per il finanziamento delle obbligazioni passive esigibili negli esercizi individuati come di seguito riportato e alla re-imputazione delle obbligazioni passive scadenti nell'esercizio finanziario 2024 per un importo di euro 21.375,00;
4. di stabilire che la liquidazione delle somme impegnate avverrà a seguito della presentazione da parte di Aquatech s.a.s. di A. Negri e M. Gallandra della fattura in formato elettronico secondo i dettami già in essere, dopo aver ricevuto da parte di Regione Lombardia il certificato di esecuzione dei servizi eseguiti;
5. di trasmettere il seguente decreto ad Aquatech s.a.s. di A. Negri e M. Gallandra, nella persona del legale rappresentante pro tempore, unitamente alla proposta di esecuzione delle prestazioni incrementalì agli stessi patti e condizioni del contratto principale, ai fini della sottoscrizione da parte dell'esecutore per l'accettazione;
6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

Il Dirigente

FAUSTINO BERTINOTTI



Regione Lombardia

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge